



cc

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

cc

Disegno di Legge N. 176 del 04/09/2018

cc

Disegno di Legge Regionale “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”. T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sezione III, sentenza n. 1276/2017 – N.R.G. 69/2017 (Cont. 55/17/FO, Techni Plant System Srl c/ R.P.). Rimborso contributo unificato in favore di Techni Plant System Srl

2,

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria di seguito indicato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Cont. n. 55/17/FO. Techni Plant System Srl c/Regione Puglia – T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza n. 1276/2017 – N.R.G. 2017/00069

Il debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, nella specie la sentenza n. 1276/2017 resa dal T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sezione III, trae origine dal contenzioso indicato in epigrafe, promosso dalla società Techni Plant System Srl, al fine di ottenere l'annullamento, previa tutela cautelare, dell'Atto dirigenziale n. 372 del 27.09.2016 del Servizio Politiche attive e Tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro, che disponeva l'annullamento parziale, nei confronti della nominata società, del precedente provvedimento di

ammissione al trattamento di Cassa integrazione in deroga in relazione ai periodi richiesti dall'interessata (dal 04.08.2015 al 31.12.2015).

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione regionale per difendere la legittimità del proprio operato al fine di ottenere il rigetto del ricorso principale nonché dell'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla Techni Plant System Srl.

Con ordinanza cautelare n. 65 del 14.02.2017 il TAR adito concedeva in favore della società ricorrente l'invocata sospensiva del provvedimento impugnato, alla quale l'Amministrazione resistente dava puntualmente esecuzione con D.D. n. 234 del 22.03.2017, di conferma della precedente autorizzazione al pagamento, in favore della Techni Plant System Srl, degli importi spettanti a titolo di trattamento di integrazione salariale.

All'udienza pubblica del 13.06.2017 la causa veniva trattenuta per la decisione e con sentenza n. 1276 (pubblicata in data 21.07.2017) il Collegio accoglieva il ricorso in quanto ritenuto fondato nel merito, disponendo l'annullamento della menzionata determinazione dirigenziale di revoca.

Con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, il Giudice adito, sul rilievo che la prefata società aveva concorso con il proprio errore all'adozione del provvedimento impugnato, ravvisava la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Successivamente, con nota PEC del 15.03.2018 (prot. arrivo n. 2950 del 15.03.2018) e nota PEC di integrazione del 09.07.2018 (prot. arrivo n. 7376 del 10.07.2018) il difensore della parte vittoriosa, Techni Plant System Srl, trasmetteva alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ricevuta di avvenuto pagamento del contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo, con invito a provvedere al rimborso del relativo importo, pari ad € 650,00, versato in via di anticipazione dalla società sua assistita, trattandosi di un'obbligazione posta *ex lege* a carico della parte soccombente, pur in presenza della compensazione giudiziale delle spese di lite.


Pertanto, all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta pari ad € 650,00.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede imputando la somma di € 650,00, da liquidare in favore della Techni Plant System Srl a titolo di rimborso del contributo unificato, alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 10, Piano dei conti finanziario: U.1.10.05.04.001, Codice UE 8, cap. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del suindicato creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione

Prof. Sebastiano Leo



U:

Legge Regionale _____ 2018, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio per complessivi € 650,00, derivante da provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 1276/2017 del TAR per la Puglia - Lecce, Sezione III), a titolo di rimborso del contributo unificato in favore di Techni Plant System Srl (Cont. 55/17/FO – Techni Plant System Srl c/ Regione Puglia - N.R.G. 69/2017).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 650,00, derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede imputando la somma di € 650,00 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, 1.10.05.04 Codice UE 08, cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" che presenta la dovuta disponibilità.